

* * *

Sezione II centrale d'appello

145 – Sezione II centrale d'appello, sentenza 26 maggio 2023; Pres. Loreto, Est. Razzano, P.M. Tomassini; Proc. reg. Piemonte c. G.M.

Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 21 febbraio 2022, n. 50.

Processo contabile – Rito abbreviato – Difetto di giurisdizione – Rilevabilità d'ufficio – Sussiste.

C.g.c., artt. 7, 15, 130.

Processo contabile – Giudizio abbreviato – Motivazione per *relationem* alla sentenza resa nel giudizio a seguito di rito ordinario – Sufficienza – Fattispecie.

C.g.c., art. 130.

Il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in primo grado anche in sede di rito abbreviato, stante la rilevanza costituzionale dei criteri di riparto della giurisdizione e l'intrinseca natura decisoria del provvedimento che definisce il giudizio di responsabilità, sia pure con rito speciale; infatti, anche in quest'ultimo il giudice deve valutare tutti i presupposti processuali e di merito, sia soggettivi che oggettivi dell'azione promossa e, tra questi, anche la giurisdizione.

Non ricorre il difetto di motivazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 130 c.g.c. ove, nonostante l'inversione della sequenza procedimentale, sia già succintamente motivata in relazione alla pronuncia resa sullo stesso giudizio con rito ordinario, di cui non avrebbe potuto che seguire le sorti (nella fattispe-

cie la parte eccepiva la nullità della sentenza, resa in sede di giudizio abbreviato, per la mancata decisione sull'istanza proposta ex art. 130 c.g.c., posto che il giudice di prime cure aveva rinviato al contenuto della sentenza di merito, già emessa, declinatoria della giurisdizione).

152 – Sezione II centrale d'appello, sentenza 29 maggio 2023; Pres. Loreto, Est. Guzzi, P.M. Beltrame; A.M. e altro c. Proc. gen.

Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 12 ottobre 2021, n. 188.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria – Giudizio di opposizione del pubblico ministero – Specificazione della pretesa sanzionatoria – Mutamento della domanda – Esclusione – Fattispecie.

C.g.c., artt. 87, 133, 135.

Responsabilità amministrativa e contabile – Comune – Obbligo di redazione del piano di razionalizzazione societario – Detenzione di quote in una società a responsabilità limitata costituita su base consortile ma senza l'esclusiva partecipazione degli enti di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 – Sussiste.

C.g.c., art. 133; d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 1, c. 2; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, t.u. in materia di società a partecipazione pubblica, art. 20, c. 7.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria – Vicepresidente del consiglio comunale – Predisposizione dell'ordine del giorno – Scelta degli argomenti da discutere e votare – Competenza del sindaco – Sussiste.

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 48; d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 20, c. 7.

Responsabilità amministrativa e contabile – Responsabilità sanzionatoria – Assessore comunale – Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Omessa adozione – Assenza di delega – Responsabilità – Esclusione.

D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 20, c. 7.

La diversa specificazione della pretesa attrice, contenuta nell'atto di opposizione alla pronuncia del giudice monocratico nel giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie, non costituisce mutamento della domanda, qualora rimangano immutati i fatti costitutivi della stessa (nella specie, il pubblico ministero in primo grado aveva richiesto l'applicazione di sanzioni per l'omessa redazione del piano di razionalizzazione della società partecipate comunali nei confronti di tutto il consiglio comunale, mentre l'atto di opposizione era rivolto al sindaco, al vicepresidente del consiglio comunale e all'assessore).

Sussiste l'obbligo del comune che detiene quote in una società a responsabilità limitata, costituita su ba-

se consortile ma senza l'esclusiva partecipazione degli enti di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, con l'intervento di numerose aziende private di redazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in detta società, di redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

La facoltà di predisporre l'ordine del giorno dei lavori consiliari, riconosciuta al vicepresidente del consiglio comunale, non può ritenersi riferita anche al piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, atteso che la scelta degli argomenti sui quali i singoli consiglieri sono chiamati a votare è rimessa all'esclusiva competenza del sindaco.

Non sussiste la responsabilità di un assessore comunale, sprovvisto di delega specifica in materia e competente in materie estranee alle partecipazioni societarie, per l'omessa adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da parte del comune.

168 – Sezione II centrale d'appello, sentenza 16 giugno 2023; Pres. Loreto, Est. Razzano, P.M. Cerioni; S.D. c. Proc. gen.

Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Liguria, 9 febbraio 2022, n. 22.

Processo contabile – Impugnazioni – Pagamento degli importi di cui alla condanna di primo grado senza riserva – Natura di acquiescenza tacita – Esclusione.

C.g.c., art. 177, c. 3; c.p.c., art. 329.

Responsabilità amministrativa e contabile – Segretario comunale – Affidamento esterno di redazione e diffusione di documentazione propagandistica dell'attività dell'amministrazione comunale in violazione del divieto di propaganda elettorale dalla data di indizione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto – Esorbitanza dalla relazione di fine mandato del sindaco – Colpa grave – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1; l. 22 febbraio 2000, n. 28, disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 97.

Non costituisce acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado il pagamento spontaneo della somma determinata dalla stessa a titolo risarcitorio, atteso che il comportamento è dettato non dall'adesione alla statuizione giudiziale ma dalla necessità di evitare l'esecuzione forzata della sentenza esecutiva.

Sussiste la responsabilità del segretario comunale per colpa grave, derivante dalle competenze e dal ruolo di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi amministrativi dell'ente locale, per aver affidato a società esterna la redazione e la successiva diffusione di una relazione denominata "bi-

lancio di fine mandato”, contenente non già un’esposizione alla comunità amministrata dei risultati giuridico-tecnici dell’amministrazione uscente in termini oggettivi ma un’esposizione propagandistica ed elogiativa, dal tono enfatico e con illustrazioni fotografiche, dell’operato dell’amministrazione comunale.

172 – Sezione II centrale d’appello, sentenza 22 giugno 2023; Pres. Acanfora, Est. de Petris, P.M. Iadecola; Proc. reg. Lombardia c. D.G.

Riforma parzialmente Corte conti, Sez. giur. reg. Lombardia, 16 novembre 2021, n. 309.

Responsabilità amministrativa e contabile – Professore universitario a tempo pieno – Attività consulenziale consentita – Accertamento globale della natura degli incarichi – Condizioni.

D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, art. 60; d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, art. 11; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 53, c. 7-bis; l. 30 dicembre 2010, n. 240, norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, art. 6, c. 10.

L’accertamento della natura degli incarichi svolti da professori universitari a tempo pieno, al fine di valutare se siano o meno consulenze consentite ai sensi della legge “Gelmini”, può essere svolto a livello globale unicamente a seguito di una valutazione dell’omogeneità degli incarichi medesimi; qualora tale accertamento preliminare non sia stato effettuato, il giudice dovrà procedere ad una disamina analitica di tutti gli incarichi al fine di accertare, caso per caso, l’appartenenza degli stessi al concetto di “consulenza” liberalizzata dal legislatore; tale attività è ammissibile purché abbia un carattere scientifico, il cui contenuto, cioè, consiste in una prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo disciplinare, in modo non organizzato, non implicante lo svolgimento di attività tipicamente riconducibile alle figure professionali di riferimento, non comprensiva di prestazioni a carattere strumentale o esecutivo e che si chiuda con una relazione, un parere, uno studio; le consulenze, comunque, devono essere svolte in modo occasionale, non abituale, né continuativo e non possono mai coincidere con lo svolgimento di attività libero professionale per conto di privati o di enti pubblici.

* * *